Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 114 del 26 aprile 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 26 aprile 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 21

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1984.

Istituzione dell'albo degli assuntori per le operazioni demandate all'A. I. M. A. dall'art. 3, lettere a) e b), della legge 14 agosto 1982, n. 610. Condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato agricolo. Requisiti di idoneità tecnica e modalità per l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

SOMMARIO

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

LEGGI E DECRETI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1984.

Istituzione dell'albo degli assuntori per le operazioni demandate all'A.I.M.A. dall'art. 3, lettere a) e b), della legge 14 agosto 1982, n. 610. Condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato agricolo. Requisiti di idoneità tecnica e modalità per l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Viste le condizioni generali delle convenzioni da stipulare per il compimento delle operazioni relative ai compiti previsti alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 610, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nelle sedute del 20 e 28 dicembre 1983 ed approvate dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare - C.I.P.A.A., nella seduta del 9 febbraio 1984;

Visti i requisiti di idoneità tecnica necessaria e le modalità per l'iscrizione all'albo degli assuntori, secondo le specifiche categorie merceologiche, stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella seduta del 20 marzo 1984, sentito il parere del comitato consultivo nazionale espresso in data 27 febbraio 1984;

Ritenuto di dover provvedere a dare esecuzione a quanto disposto dal primo e terzo comma del già citato art. 8 della legge n. 610;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., l'albo degli assuntori previsto dall'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, secondo le specifiche categorie merceologiche.

Art. 2.

L'albo è istituito per le seguenti operazioni demandate all'A.I.M.A. dall'art. 3, lettere *a*) e *b*), della citata legge 14 agosto 1982, n. 610:

a) operazioni di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti della C.E.E. relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo;

b) operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agricolo-alimentari, ivi compresi i mangimi e i prodotti della distillazione vitivinicola, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.

Art. 3.

L'iscrizione all'albo è condizione preliminare necessaria per l'affidamento e l'espletamento dell'incarico di assuntore delle operazioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Per ottenere l'iscrizione all'albo degli assuntori le imprese individuali e gli organismi associativi — nell'ambito e con l'osservanza delle condizioni generali delle convenzioni da stipulare per le operazioni di cui all'art. 2 del presente decreto e dei requisiti di idoneità tecnica necessaria e modalità di iscrizione secondo le specifiche categorie merceologiche, riportati in calce come parte integrante del presente provvedimento — potranno presentare apposita domanda, in carta da bollo, diretta al Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. Via Palestro, 81 - 00185 Roma.

Roma, addì 12 aprile 1984

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

CONDIZIONI GENERALI DELLE CONVENZIONI DI ASSUNTORIA RELATIVE ALLE OPERAZIONI ESECUTIVE D'INTERVENTO NEL MERCATO AGRICOLO.

Art. 1.

Gli interventi nella commercializzazione dei prodotti agricoli sono disciplinati dalle leggi dello Stato, nonché, per i settori merceologici per i quali esiste una organizzazione comune di mercato, da regolamenti della Comunità economica europea.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, per il compimento delle operazioni esecutive connesse agli interventi di cui al precedente articolo, l'A.I.M.A. si avvale prioritariamente di associazioni ed unioni di produttori agricoli riconosciute, di cooperative di primo e secondo grado di produttori agricoli e loro consorzi, nonché degli altri operatori che risultino iscritti all'albo degli assuntori di cui allo stesso art. 8, terzo comma.

Il servizio esecutivo di intervento è affidato dall'A.I.M.A. mediante convenzione previa licitazione privata o, nei casi previsti dalla legge, a trattativa privata con la quale si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali indicate nei successivi articoli.

Art. 3.

Per ciascun settore merceologico e con riguardo alla priorità di cui al già menzionato art. 8 della legge n. 610/82, l'A.I.M.A. si avvale dei predetti soggetti tenendo conto delle rispettive capacità operative sul piano territoriale, entro i limiti derivanti dalle specifiche esigenze organizzative e strutturali dell'intervento, nonché della loro efficienza e funzionalità, considerata quest'ultima anche sotto i profili del possesso o disponibilità di sistemi di elaborazione dati in grado di assicurare o il collegamento diretto ed integrato con il Centro elaborazione dati dell'A.I.M.A. o, quanto meno, uno scambio periodico di dati elaborati, e della convenienza economica per quanto concerne il costo globale delle operazioni da svolgere.

Le condizioni generali di conferimento o vendita all'intervento, nonché di cessione e reimmissione sul mercato interno ed internazionale delle merci ammassate formano oggetto di specifica normativa emanata dall'A.I.M.A. per ciascun settore merceologico.

Art. 4.

Dalla data di stipulazione della convenzione di affidamento del servizio e fino alla chiusura della relativa campagna di commercializzazione, l'assuntore, in tale sua riconosciuta qualità, cura in nome e per conto dell'A.I.M.A. le operazioni di acquisto, di ricevimento, di pagamento, di conservazione, di cessione dei vari prodotti e riscossione del ricavato, nel rispetto della corrispondente normativa comunitaria e nazionale per il settore merceologico e la campagna di commercializzazione di riferimento, nei centri territoriali di intervento, nei limiti quantitativi e qualitativi della merce e per i magazzini indicati nella convenzione medesima.

Qualora dopo la stipulazione della convenzione tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'A.I.M.A. e, se necessario, si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 5.

Per ciascun prodotto oggetto di intervento l'A.I.M.A., sulla base della normativa vigente, fissa mediante apposito disciplinare, che formerà parte integrante del contratto di assuntoria e sarà pubblicato prima dell'inizio delle operazioni di intervento, i requisiti qualitativi e merceologici in base ai quali il prodotto stesso è ammissibile all'intervento nonché le quantità minime che possono essere conferite in ciascun centro territoriale di intervento.

Art. 6.

Ogni offerta di vendita di prodotto all'intervento è oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce i magazzini del centro territoriale di intervento più vicini a quello in cui si trovano i quantitativi di prodotto oggetto dell'offerta.

La domanda, oltre all'indicazione del nome, cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, alla quantità e qualità di merce offerta in vendita all'intervento e del magazzino presso cui si intende conferirla, deve anche contenere ove siano prescritte, la esatta indicazione del magazzino di giacenza della merce offerta, nonché la documentazione comprovante il diritto dell'offerente a conferire all'intervento e l'origine della merce stessa.

L'esattezza di questi ultimi dati deve essere accertata dall'assuntore prima di procedere all'accettazione dell'offerta.

Art. 7.

L'accettazione dell'offerta e la comunicazione di essa al venditore unitamente ai tempi ed alle modalità di consegna del prodotto dovranno avvenire nei termini stabiliti nella convenzione di assuntoria.

Qualora, per motivi di incapienza od inagibilità del magazzino indicato dall'offerente oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

Art. 8.

La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, sere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata per quella alla rinfusa e alla banchina di detto magazzino per quella specificata.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la « ricevuta provvisoria » della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A. e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della quantità, della qualità e delle caratteristiche della merce medesima sulla base delle analisi fisiche e/o chimiche e/o organolettiche prescritte per ciascun prodotto. Per taluni prodotti l'esecuzione di tali analisi può essere obbligatoriamente demandata a pubblici laboratori autorizzati.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche della merce offerta in vendita, saranno prelevati in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni o, se necessario, a seconda della merce, l'intera partita in contestazione, che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale scelto dalle parti stesse, oppure in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A. I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati secondo le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per i prodotti agricolo-alimentari approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di qualità, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta della merce consegnata.

I risultati delle analisi dovranno vincolare le parti e le spese saranno a carico della parte soccombente.

Art. 9.

La merce introdotta nel magazzino dell'assuntore è da lui presa definitivamente in carico non appena siano state definite tra le parti la quantità, la qualità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima.

A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una « bolletta di acquisto » nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche, il prezzo di acquisto nelle sue componenti e il totale e relativa IVA; con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario da questi incaricato del pagamento.

Nella vendita all'intervento si applica sulle quantità conferite il prezzo di acquisto stabilito nella misura e nelle sue componenti per qualità di prodotto, dalle norme comunitarie e/o nazionali in vigore per la campagna di riferimento ivi comprese le maggiorazioni o detrazioni per le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto stesso.

Quando, nei casi previsti dal secondo comma del precedente art. 7, la consegna è effettuata nel centro territoriale designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nella offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal magazzino indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore, nella misura e secondo le modalità e condizioni indicate nei rispettivi disciplinari.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato dall'assuntore dopo la presa in carico, di cui al primo comma del presente articolo, del prodotto entro i termini stabiliti per ciascun settore merceologico dalle norme e disposizioni comunitarie e/o nazionali.

L'assuntore si assicura da parte del venditore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, il ricevimento di un esemplare della fattura emesa; nel caso in cui il venditore sia soggetto esonerato dall'obbligo di fatturazione, l'assuntore, sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofatture con distinta indicazione dell'IVA ed una copia della bolletta di acquisto deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Il modello della bolletta in questione sarà rimesso dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Art. 10.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione del prodotto acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite del prodotto ed è obbligato a costituire la relativa copertura assicurativa. Egli risponde, verso l'A.I.M.A., delle quantità e delle qualità del prodotto acquistato fino al momento della consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'Azienda; egli non risponde però delle perdite quantitative per cali e/o dispersioni comprese entro il limite di tolleranza stabilito per ciascun prodotto, nonché delle alterazioni naturali derivanti dal tempo e quando la perdita o lo scondizionamento siano derivanti da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini impegnati con la convenzione di affidamento del servizio e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per qualità di prodotto, al fine di consentire in ogni momento, oltre che l'esecuzione e le razionali misure di buona conservazione del prodotto, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto medesimo.

Alla fine di ciascun quadrimestre nel corso della campagna di commercializzazione l'assuntore comunica all'A.I.M.A. le misure poste in essere per assicurare la buona conservazione della merce. Nell'apposita dettagliata relazione sono indicate in particolare le date di svolgimento delle relative operazioni con precisione, per ciascuna qualità di prodotto, di eventuali residui o scarti risultanti da dette operazioni, del relativo peso e della sistemazione dei medesimi all'interno del magazzino.

Presso ciascun magazzino devono essere istituiti dall'assuntore un « registro di carico ed un registro di scarico », distintamente per qualità di prodotto, da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche. Quando il prodotto è conservato in contenitori, questi saranno contraddistinti da un numero con indicazioni della qualità e della quantità di merce contenuta.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore dall'A.I.M.A.

In caso di negligenza o inadempimento nella esecuzione delle razionali operazioni di stoccaggio, tali da compromettere la buona conservazione del prodotto, l'A.I.M.A. potrà procedere anche alla risoluzione in danno della convenzione ed eventualmente alla sospensione temporanea od alla cancellazione dall'albo degli assuntori.

Art. 11.

La vendita del prodotto acquistato e conservato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dalla stessa Azienda.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto affinché essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le

prescrizioni che, a mezzo di ordine di servizio, l'Azienda medesima stabilirà per la identificazione delle partite di merce ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

Le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. sono effettuate alla condizione di merce resa caricata dall'assuntore sul veicolo dell'acquirente alla porta del magazzino di consegna, oppure, per le merci specificate, alla porta di detto magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto fanno carico all'assuntore.

Art. 12.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita « bolletta di uscita » nella quale devono risultare: la quantità di merce ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, l'eventuale numero distintivo del contenitore o dei contenitori dai quali è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita « fattura » che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA e secondo le condizioni di vendita stabilite dall'A.I.M.A.

Art. 13.

Il ricavato dalle vendite incassato dall'assuntore compete all'A.I.M.A. e pertanto deve essere versato dall'assuntore medesimo all'Azienda entro i termini ed alle condizioni che verranno stabilite nella convenzione di affidamento del servizio e comunque non oltre i dodici giorni bancabili successivi al giorno dell'incasso.

Art. 14.

L'assuntore è obbligato a dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite di prodotto effettuate nel corso della campagna di commercializzazione secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e riportati nella convenzione.

In particolare entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. i dati sul movimento di magazzino verificatosi nel mese precedente, distintamente per qualità di prodotto e con riserva di trasmissione di copia dei relativi documenti contabili di acquisto e di cessione del prodotto. Dovranno essere al riguardo specificate: le quantità di prodotto prese in consegna dietro emissione di « ricevuta provvisoria » la quantità presa in carico dietro emissione di « bolletta di acquisto », la quantita uscita per cessioni o altra causa, nonché la situazione delle giacenze alla fine del mese considerato.

Per ciascun magazzino, i seguenti atti relativi alle operazioni di acquisto e di vendita del prodotto devono essere spediti all'A.I.M.A. non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello in cui gli atti medesimi sono stati emessi:

a) un elenco a montanti dei pagamenti effettuati per gli acquisti nel corso del mese precedente, con indicazione per ciascuna partita di merce acquistata, della data di consegna della partita stessa, degli estremi della relativa bolletta di acquisto, della qualità, della quantità e dell'importo pagato. In allegato dovranno essere unite: copia delle ricevute provvisorie e delle bollette di acquisto richiamate nell'elenco, nonché copia delle relative fatture o autofatture di acquisto;

b) un elenco delle partite di merce uscite per cessioni nel corso del mese precedente, con indicazione per ciascuna di esse, della data di uscita dal magazzino, degli estremi della relativa fattura di vendita, della quantità e qualità della merce e del prezzo complessivo di vendita; in allegato dovranno essere unite copia delle relative bollette di uscita e copia delle fatture di vendita;

c) copia dei fogli dei registri di carico e scarico relativi al movimento di magazzino verificatosi nel mese precedente.

In caso di mancato o intempestivo adempimento di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, sarà applicata all'assuntore una penale nella misura che verrà indicata nel contratto di affidamento dell'incarico.

L'assuntore è obbligato a fornire all'A.I.M.A., a richiesta, ulteriori dati statistici e dimostrazioni documentali sull'andamento e sulla conclusione delle operazioni di intervento.

Art. 15.

Agli assuntori, con assoluta priorità per quelli indicati all'art. 9 della legge 14 agosto 1982, n. 610, l'A.I.M.A. assicura i finanziamenti necessari per l'acquisto del prodotto dai conferenti all'intervento, secondo le modalità che verranno stabilite nella convenzione di affidamento del servizio.

Gli assuntori, tuttavia, devono, se necessario e quando richiesto dall'A.I.M.A., assicurare in proprio il finanziamento delle operazioni di intervento ai fini del puntuale tempestivo pagamento ai conferenti del prodotto. In tal caso all'assuntore è riconosciuto, oltre al rimborso delle somme anticipate, un compenso a titolo di costo del finanziamento, alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite nella convenzione di affidamento del servizio.

I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo sono corrisposti dall'A.I.M.A. previa obbligatoria costituzione da parte degli assuntori, a favore della Azienda stessa, di cauzioni idonee alla copertura delle anticipazioni finanziarie; sono esenti da detto specifico obbligo gli assuntori di cui all'art. 9 della legge 14 agosto 1982, n. 610, ivi comprese le unioni di produttori agricoli quando operano come delegate delle rispettive associazioni.

Si applicano le norme di cui agli articoli 54 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in materia di prestazione di cauzione a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali; il consiglio di amministrazione dell'Azienda stabilirà le modalità necessarie per le determinazioni in concreto dell'ammontare e dell'eventuale adeguamento della cauzione.

Le anticipazioni finanziarie, che sono corrisposte dall'A.I.M.A. sulla base di periodiche previsioni, vengono accreditate su un conto corrente vincolato operante presso una primaria banca indicata dall'assuntore ed accettata dall'A.I.M.A., tale conto bancario intestato di-

rettamente all'A.I.M.A. è gestito dall'assuntore per far fronte esclusivamente al pagamento delle merci dei conferenti all'intervento acquistate dall'assuntore medesimo.

All'assuntore è dovuto un compenso riferito al quantitativo di prodotto effettivamente acquistato ed immagazzinato, nella misura unitaria che sarà stabilita nella convenzione di affidamento in funzione della giacenza del prodotto stesso in magazzino.

All'assuntore sono dovute altresì una quota di rifusione forfettaria delle spese di entrata in magazzino del prodotto acquistato, nonché una quota di rifusione forfettaria delle spese di uscita dal magazzino del prodotto ceduto nelle misure unitarie che saranno stabilite nella convenzione di affidamento.

L'A.I.M.A. corrisponde all'assuntore acconti nella misura e con le modalità da stabilirsi in convenzione sull'ammontare del compenso e delle quote di rifusione forfettaria di cui ai precedenti commi.

Art. 16.

Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione è trasferito alla nuova campagna ed alla ulteriore gestione provvede lo stesso assuntore del servizio.

A mezzo di convenzione aggiuntiva saranno stabiliti gli eventuali adeguamenti dei compensi di cui all'art. 15 con riferimento a quelli fissati per la campagna in corso.

Art. 17.

L'A.I.M.A. dispone in ogni momento, ai sensi dell'art. 11, quarto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore.

Nelle singole convenzioni di assuntoria verranno fissate le sanzioni, anche di carattere pecuniario, ivi compresa la sospensione temporanea o la cancellazione dall'albo degli assuntori, connesse a casi di accertate irregolarità o inadempienze.

Art. 18.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartisce, se necessario, opportune disposizioni affinché l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme comunitarie e nazionali.

L'assuntore è tenuto, comunque, a dare esecuzione ai regolamenti comunitari e/o alle leggi nazionali che dovessero essere emanati nel corso della campagna di commercializzazione, nei tempi dagli stessi stabiliti, anche senza specifiche disposizioni dell'A.I.M.A., dandone però immediata comunicazione all'Azienda medesima.

Art. 19.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto delle presenti norme, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio, salvo quanto stabilito al primo comma del precedente art. 10.

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

REQUISITI DI IDONEITA' TECNICA E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ASSUNTORI DELL'A.I.M.A.

Art. 1.

Istituzione dell'albo

E' istituito presso l'A.I.M.A. un albo nazionale degli assuntori delle operazioni di intervento nel mercato agricolo-alimentare demandate all'A.I.M.A. dall'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Esso assume la denominazione di « Albo degli assuntori dell'A.I.M.A. » ed è disciplinato dalle seguenti norme.

Art. 2.

Iscrizione all'albo: legittimazione

Possono essere iscritti all'albo, secondo le specifiche categorie merceologiche riportate nell'allegata tabella *A*, i produttori agricoli, singoli o associati, ed altri operatori economici, previo riconoscimento della loro idoneità a svolgere, in nome e per conto dell'A.I.M.A., tutte le operazioni di carattere organizzativo, tecnico, economico e amministrativo relative alla gestione del servizio di assuntoria: in particolare, le operazioni di commercializzazione dei prodotti agricolo-alimentari.

L'iscrizione all'albo per la categoria « carni » (paragrafo II dell'allegata tabella *A*) è riservata ad organismi riconosciuti, ivi comprese le associazioni dei produttori, nonché le cooperative e loro consorzi, ad ampia base associativa, dei produttori del settore zootecnico, secondo quanto previsto dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, convertito nella legge 1° agosto 1977, n. 499.

Art. 3.

Efficacia dell'iscrizione

L'iscrizione all'albo è condizione preliminare necessaria per l'affidamento e l'espletamento dell'incarico di assuntore.

Art. 4.

Domanda di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'albo occorre rivolgere al Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. domanda in carta da bollo, sottoscritta dal richiedente con firma autenticata, e corredata dei documenti e certificati di cui ai successivi articoli 5 e 6.

La domanda deve indicare:

1) tutti gli elementi atti a identificare il richiedente; per gli imprenditori individuali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio; per gli organismi associativi: denominazione o ragione sociale, sede, nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

2) il numero di codice fiscale e della partita IVA;

3) il settore economico in cui il richiedente svolge la sua attività;

4) la categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione;

5) le circoscrizioni territoriali nelle quali si è in grado di operare, la quantità complessiva di merce, ripartita per genere e qualità, che si è in grado di ricevere e conservare, nonché l'ubicazione e capacità ricettiva dei singoli magazzini o depositi messi a disposizione dall'A.I.M.A.

Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di rispettare gli obblighi della legislazione sociale, di essere in possesso di tutti i requisiti, di ordine generale e speciale, prescritti per l'iscrizione all'albo e la sua eventuale appartenenza ad un'associazione di categoria.

Art. 5.

Requisiti generali: documentazione

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

A) *Per le imprese individuali*:

1) certificati di nascita, di residenza, di stato di famiglia e di cittadinanza, nonché il certificato generale del casellario giudiziale, concernenti il titolare dell'impresa; o, se il direttore tecnico è persona diversa dal titolare, i certificati relativi ad entrambi;

2) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attività specifica dell'impresa;

3) certificati della cancelleria del competente tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo.

B) *Per gli organismi associativi*:

1) copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornati con le ultime variazioni;

2) certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente l'indicazione dei legali rappresentanti e degli amministratori dell'ente nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata, e dal quale risulti che l'ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di cessazione di attività;

3) certificati di cui al n. 1) della precedente lettera A) riguardanti, oltre al direttore tecnico, tutti i soci delle società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita semplice e, per gli altri tipi di società o associazioni, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

Art. 6.

Requisiti speciali: idoneità tecnica e capacità finanziaria; documentazione

Per l'iscrizione all'albo occorre inoltre:

1) avere la disponibilità, in una o più circoscrizioni territoriali, di strutture e attrezzature tecnicamente idonee per operare nella specifica categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione e rispondenti ai requisiti minimi riportati per ciascuna categoria nella allegata tabella *A*; a tal fine si dovrà accludere alla domanda di iscrizione una relazione descrittiva delle strutture e attrezzature messe a disposizione della A.I.M.A, con relativi disegni e planimetrie, e dovrà essere esibito il titolo in base al quale il richiedente ne ha la disponibilità giuridica e materiale per non meno di un triennio;

2) avere il possesso o la disponibilità di sistemi di elaborazione dati in grado di assicurare o il collegamento diretto ed integrato con il Centro elaborazione dati dell'A.I.M.A. o, quanto meno, uno scambio periodico di dati elaborati;

3) avere l'effettiva e immediata disponibilità di capitali per far fronte agli obblighi inerenti al servizio di assuntoria; a tal fine dovranno allegarsi alla domanda di iscrizione idonee referenze bancarie o altri documenti che comprovino la potenzialità economica e la capacità finanziaria del richiedente;

4) dimostrare, mediante un certificato degli uffici territorialmente competenti dell'I.N.P.S., di essere in regola, per gli ultimi due anni, con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente;

5) documentare l'importo dell'I.V.A. versata nello ultimo biennio;

6) esibire un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'ammontare dei tributi versati nell'ultimo quinquennio;

7) produrre copia autenticata del bilancio aziendale relativo agli ultimi due anni, con relative delibere di approvazione degli organi associativi competenti; per i soggetti non tenuti all'obbligo dell'approvazione e del bilancio da parte degli organi competenti, il bilancio di cui sopra deve essere corredato da relazione economico-contabile di un tecnico iscritto ad un albo professionale.

Per essere iscritti all'albo per più categorie merceologiche occorre presentare distinta e specifica documentazione per ciascuna di esse.

Il richiedente che, per lo svolgimento del servizio di assuntoria, intenda avvalersi di strutture operative e gestionali messe a sua disposizione da altra impresa, deve dimostrare il possesso dei prescritti requisiti, generali e speciali, anche per tali imprese.

Art. 7.

Formazione dell'albo: procedimento e delibere

All'istruttoria delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori provvede l'A.I.M.A. la quale può avvalersi, per l'accertamento dei requisiti di idoneità di cui ai precedenti articoli 5 e 6, di uffici pubblici.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., previo parere del comitato consultivo nazionale, delibera sulle domande di iscrizione all'albo e sulle eventuali variazioni della categoria merceologica per cui l'iscrizione fu a suo tempo disposta. Occorrendo, dispone la temporanea sospensione e la definitiva cancellazione dall'albo, ai sensi dei successivi articoli 10 ed 11.

Le suddette delibere sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; e in base ad esse l'Azienda provvede alla formazione, alla tenuta e allo aggiornamento dell'albo, indicando per ciascun iscritto la capacità operativa, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture e attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A.

Art. 8.

Decorrenza dell'iscrizione

L'iscrizione all'albo diviene operante a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva a quella in corso all'atto della iscrizione.

Per la tenuta e pubblicazione dell'albo il consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento di una somma, da determinarsi anno per anno, a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute.

Art. 9.

Variazioni dei requisiti

Gli iscritti all'albo debbono comunicare all'A.I.M.A. tutte le variazioni dei loro requisiti, rilevanti ai fini dell'iscrizione, entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificate.

Art. 10.

Sospensione dell'iscrizione

L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando nei confronti dell'assuntore si verifichi uno dei seguenti casi:

1) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo;

2) sia in corso un procedimento penale, a carico del titolare dell'impresa o dei soggetti di cui al precedente art. 5, lettera B), n. 3), per reati finanziari o fiscali o di tale natura e gravità da escludere il requisito della moralità e correttezza professionale;

3) irregolarità o negligenza nello svolgimento del servizio di assuntoria;

4) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle norme della legislazione sociale o di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con il personale dipendente;

5) inosservanza degli obblighi stabiliti dai precedenti articoli 6, ultimo comma, e 9;

6) reiterata indisponibilità delle strutture ricettive messe a disposizione, nonostante specifica richiesta dell'A.I.M.A.

Il provvedimento di sospensione ne determina la durata e stabilisce le condizioni e i termini per l'eventuale regolarizzazione della posizione dell'iscritto.

Art. 11.

Cancellazione dall'albo

Sono cancellati dall'albo gli assuntori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) fallimento, liquidazione o cessazione di attività dell'impresa;

2) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati di cui al n. 2) del precedente articolo, a carico dei soggetti ivi indicati;

3) applicazione definitiva, a carico dei soggetti medesimi, di una delle misure di sicurezza comminate dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive integrazioni e modifiche, di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965, all'art. 19 della legge n. 646 del 1982 e all'art. 2. della legge n. 936 del 1982;

4) grave negligenza o malafede nell'esecuzione del servizio di assuntoria;

5) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo precedente.

La cancellazione dall'albo può essere disposta anche a richiesta dell'interessato; ma in tal caso avrà effetto solo dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva.

Art. 12.

Procedimento e delibera

I provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'albo sono adottati dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. previa contestazione all'assuntore dei fatti addebitati con fissazione di un congruo termine per le sue deduzioni.

Detti provvedimenti vanno subito comunicati all'interessato e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

Norma transitoria

Per il periodo di un anno dalla data dell'entrata in funzione dell'albo degli assuntori, i soggetti che svolgono l'incarico di assuntore potranno continuare ad esercitarlo fino al termine della campagna di commercializzazione in corso.

ALLEGATO TABELLA *A*

Tutti gli impianti di deposito e conservazione dei prodotti devono soddisfare preliminarmente alle norme e prescrizioni previste dalle leggi vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza oltre alle specifiche caratteristiche tecniche espressamente riportate per ciascuna delle categorie merceologiche di seguito elencate.

I - *Categoria cereali* (compresi granella anche di leguminose destinate ad alimentazione del bestiame, nonché semi oleosi da disoleare ed ogni altro prodotto similare da conservare alla rinfusa).

Magazzini piani o silos metallici di capacità non inferiore a tonn. 1.000 con capacità di entrata ed uscita giornaliera non inferiore ad un ventesimo della capacità totale. Cumuli di granella ad altezze tali da garantire l'areazione delle masse e, comunque, non superiori a 5 metri. I magazzini dovranno avere la disponibilità di strutture necessarie per le attività amministrative ed eventualmente laboratori di analisi.

II - *Categoria carni* (comprendente carni bovine, suine ed ovine, con o senza osso presentate in carcasse, mezzene o quarti).

I centri frigoriferi della capacità non inferiore a quintali 1.000, devono disporre di idonei locali e attrezzature di ufficio, magazzini frigoriferi per la conservazione delle carni a temperatura uguale o inferiore a —17 °C con strumenti di registrazione della temperatura stessa.

I centri devono necessariamente essere dotati di attrezzature di congelamento per conseguire una temperatura uguale o inferiore a —30 °C.

III - *Categoria olii vegetali* (comprendente olio di oliva nonché ogni altro olio destinato ad uso alimentare).

Il magazzino, di capacità complessiva non inferiore a quintali 2.000 di prodotto, deve essere dotato di idonea recinzione esterna, di posture e/o fermentini e/o vasche interrate o soprae-

levate, ovvero di serbatoi comunque ubicati all'interno del magazzino stesso, con ammissibilità di serbatoi esterni solo per la conservazione di olio di sansa di oliva e di olii lampanti.

Deve inoltre essere dotato di impianto di movimentazione del prodotto dai singoli contenitori alla porta del magazzino e viceversa, con portata di movimentazione non inferiore a quintali 250/h; nonché di un impianto di pesatura al pieno ed al vuoto per cisterna od autocisterna. Deve essere assicurata la disponibilità per il magazzino, di un laboratorio idoneo allo accertamento delle caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche del prodotto.

IV - *Categoria prodotti caseari* (comprendente formaggi a pasta dura ed a pasta molle stagionati).

Magazzino e connesse attrezzature, idonei ad assicurare le condizioni ambientali specie di temperatura ed umidità, necessarie alla buona conservazione e/o stagionatura del prodotto.

V - *Categoria burro.*

Magazzino frigorifero e relative attrezzature, ovvero celle frigorifere, idonei a conseguire il regime di temperatura necessario per lungo periodo di conservazione del prodotto.

VI - *Categoria alcole vinico* (comprendente alcole buon gusto con gradazione non inferiore a 95°, alcole etilico grezzo con gradazione non inferiore a 52°, alcole teste e code con gradazione non inferiore a 90° idoneo allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione).

Locali di conservazione dell'alcole e relative attrezzature, conformi ai requisiti prescritti dalle leggi finanziarie che disciplinano l'esercizio dei magazzini fiduciari e sussidiari di fabbrica, nonché dei magazzini d'invecchiamento.

VII - *Categoria tabacco* (comprendente tabacco, anche delle varietà sub-tropicali in foglia, condizionato o no in colli).

Il magazzino deve comprendere un locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di non meno di q.li 500 di tabacco in foglia presentato in balle provvisorie e/o a fascicoli di foglie, ovvero, per il tabacco in colli di non meno di q.li 1.500 se presentato in balle o ballette e di non meno di q.li 3.000 se presentato in botti.

Deve comprendere, inoltre, locali accessori ad uso di ufficio per la separazione e distinzione di colli da periziare per l'isolamento dei campioni e per il deposito di materiali e sostanze per la lotta antiparassitaria.

Il magazzino deve essere, inoltre, dotato di idonee attrezzature per la regolazione della temperatura e dell'umidità dello ambiente, per la pesatura e la movimentazione della merce e per i trattamenti fito-sanitari.

In particolare, per la conservazione dei tabacchi delle varietà sub-tropicali la superficie complessiva dei locali suddetti deve essere di almeno mq 400 e le apparecchiature di termo-idroregolazione devono poter realizzare una temperatura costante di 21/25 °C ed una umidità relativa dell'ambiente dell'85-90 %.

VIII - *Categoria mangimi* (comprendente farina e polvere di latte ed ogni altro mangime sotto forma farinosa allo stato specificato).

Il magazzino di conservazione, collegato con imprese di trasformazione, di capacità non inferiore a q.li 1.000 di prodotto, deve essere caratterizzato da basso grado di umidità ambientale e da sufficiente ventilazione, con possibilità di movimentazione giornaliera della merce pari ad 1/10 della capacità del magazzino stesso.

Il Ministro-Presidente
PANDOLFI

(2030)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651063/10) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200841140)

L. 500